

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. _____ /Atti Pubblici

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L’anno 2026, il giorno ____ del mese di ____ in Aldeno, Piazza C. Battisti n.

5, avanti a me dott. Franco Sponga, Segretario comunale del Comune di

Aldeno, Ufficiale Rogante autorizzato a rogare contratti ai sensi dell'art. 137

del Codice Enti Locali della Regione autonoma Trentino–Alto Adige, sono

personalmente comparsi:

1. _____;

2. _____;

Premesso che:

- Il Comune di Aldeno è proprietario degli impianti sportivi comunali siti in località “Albere” ad Aldeno, identificati dalla p.ed. 867 C.C. Aldeno, costituiti da campo da calcio in erba, campo da calcio in erba sintetica, campo da tamburello, campo da bocce, fabbricato di servizio con spogliatoi, tribune, magazzini e locali accessori, nonché aree esterne di pertinenza;

- a seguito della procedura comparativa ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Aldeno, _____, è risultata affidataria della gestione degli impianti sportivi comunali, avendo presentato

un'offerta economica acquisita al protocollo comunale sub n. _____ dd.

_____, recante un canone annuo pari ad Euro _____

oltre IVA;

- gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione sono qualificati quali impianti privi di rilevanza economica;

- il Comune di Aldeno intende consentire ai residenti minori di anni 21 del Comune l'accesso libero allo spazio adibito a campo da calcio per utilizzo amatoriale, individuato nelle planimetrie allegate alla presente convenzione, al fine di permettere la pratica del gioco del calcio in forma libera e non organizzata, con particolare riferimento ai mesi estivi e ai periodi in cui l'area non risulti impegnata da attività organizzate dal Gestore;

- con deliberazione della Giunta comunale n. ___ di data _____ è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali siti in località "Albere", ai sensi dell'art. 30 della L.P. 21 aprile 2016, n. 4, mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica, con acquisizione di proposte gestionali tecniche e offerte economiche, nonché il relativo schema di convenzione;

- in esecuzione della predetta deliberazione è stato pubblicato l'avviso pubblico prot. n. ___ di data _____, avente ad oggetto "Avviso finalizzato all'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali ai sensi dell'art. 30 della L.P. 21 aprile 2016, n. 4";

- con verbale di data _____, prot. n. ___, è stata effettuata la valutazione della documentazione amministrativa, della proposta gestionale tecnica e dell'offerta economica presentate dai concorrenti, secondo i criteri stabiliti dall'avviso pubblico;

• con deliberazione della Giunta comunale n. _____ di data _____, avente ad oggetto “Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali siti in località ‘Albere’. Approvazione degli esiti della procedura comparativa e individuazione del soggetto affidatario”, sono stati approvati gli esiti della procedura e, sulla base del predetto verbale, _____ è risultato affidatario della gestione degli impianti sportivi comunali, avendo presentato un’offerta economica acquisita al protocollo comunale sub n. _____ di data _____, recante un canone annuo pari ad Euro _____ oltre IVA;

• il soggetto affidatario possiede i requisiti previsti dall’art. 30 della L.P. 21 aprile 2016 n. 4;

Tutto ciò premesso e considerato, detti componenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Aldeno affida a _____, che accetta, la gestione degli impianti sportivi comunali siti in _____, meglio identificati nelle planimetrie allegate alla presente convenzione sotto la lettera “A”, costituite in particolare da:

- campo da calcio in erba;
- campo da calcio in erba sintetica;
- campo da tamburello;
- campo da bocce;
- fabbricato di servizio con spogliatoi, tribune, magazzini e locali

accessori;

- aree esterne di pertinenza.

2. L'affidamento comprende la custodia, la gestione ordinaria degli impianti, l'apertura e chiusura delle strutture, la pulizia, la manutenzione ordinaria, la gestione delle attrezzature e il coordinamento dell'utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 2 – DURATA

1. La presente convenzione decorre dal giorno 01.01.2027 e avrà durata fino al giorno 31.12.2031.

2. Alla scadenza la convenzione cesserà automaticamente senza necessità di disdetta.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per ulteriori due anni, alle medesime condizioni stabilite nel presente atto.

4. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare la convenzione, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di nuovo affidamento e comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ove ciò si renda necessario al fine di garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi.

5. Alla scadenza o cessazione della convenzione, la riconsegna dei beni avviene secondo quanto previsto dall'articolo 16.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore si obbliga a utilizzare gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione esclusivamente per finalità sportive, ricreative e comunque

compatibili con la destinazione degli stessi, garantendone la corretta conduzione, custodia, apertura e chiusura, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria, nonché il regolare utilizzo delle attrezzature e delle pertinenze.

2. Il Gestore è tenuto a consentire l'utilizzo degli impianti anche da parte di altri soggetti, secondo le modalità stabilite dal Comune, assicurando condizioni di accesso imparziali e compatibili con la programmazione delle attività sportive, nonché a rispettare le disposizioni previste dall'art. 30 della L.P. 21 aprile 2016 n. 4 e dagli artt. 11 e seguenti del vigente Regolamento comunale d'uso degli immobili e degli impianti comunali.

3. Il Gestore assume ogni responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla gestione e dall'utilizzo degli impianti, obbligandosi al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute e alla stipula di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

4. Il Gestore prende atto che, con nota acquisita a prot. comunale n. 700 dd. 23 gennaio 2019, il campo da calcio in erba è stato individuato quale piazzola di atterraggio per l'eliosoccorso in occasione di interventi di protezione civile, servizi urgenti e ulteriori esigenze operative. Il Gestore è pertanto tenuto a garantire che presso il campo da calcio in erba e nelle relative aree di sicurezza non siano presenti oggetti mobili, materiali, attrezzature o altri elementi di qualsiasi natura suscettibili di essere sollevati o spostati dal flusso d'aria generato dall'elicottero. Il Gestore è altresì tenuto a verificare che i cartelloni e ogni altro elemento presente lungo il perimetro del campo siano stabilmente ancorati alle reti o alle strutture di sostegno.

ART. 4 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il Gestore è tenuto ad accollarsi tutte le spese di manutenzione ordinaria del

Centro Sportivo, quali:

a) riparazione e rifacimento periodico degli intonaci esterni, tinteggiature interne ed esterne;

b) riparazione dei rivestimenti e pavimenti interni;

c) riparazione degli infissi e serramenti interni ed esterni;

d) manutenzione e verniciatura di pali in ferro, cancelli e recinzioni ammalorati;

e) manutenzione ordinaria dei dispositivi DAE e verifica periodica del loro funzionamento in ottemperanza alla normativa di riferimento;

f) manutenzione ordinaria degli impianti termico, idrico, elettrico, incluso il cambio di lampade e apparecchi di illuminazione, e di riscaldamento, mediante le verifiche periodiche e di conduzione previste dalla normativa di riferimento;

g) cura delle piante di ornamento agli impianti, dei viali e delle scarpate;

h) interventi di manutenzione e taglio del manto erboso del campo da calcio, secondo quanto specificato nel successivo comma 2;

i) interventi di manutenzione del manto del campo da calcio in sintetico, secondo quanto specificato nel successivo comma 3;

l) pulizia e rullatura del campo da tamburello;

m) sgombero neve, limitatamente ai punti di accesso pedonale al Centro Sportivo;

n) manutenzione della cartellonistica presente nel Centro Sportivo;

o) verifica periodica degli idranti e degli estintori;

p) pulizia periodica delle vasche fognarie, dei pozzetti, delle caditoie e delle canalizzazioni di scarico, nonché interventi di disostruzione degli scarichi e delle condotte, qualora l'ostruzione sia riconducibile all'ordinario utilizzo degli impianti o a mancata manutenzione ordinaria;

q) altri interventi e obblighi specificati negli articoli successivi.

2. Gli interventi sul manto erboso del campo da calcio, di cui alla lettera h) del comma 1, sono eseguiti dal Gestore secondo le buone pratiche manutentive e secondo le indicazioni concordate con l'Amministrazione comunale, in modo da garantire la piena funzionalità del terreno di gioco. In particolare, il Gestore provvede al taglio periodico del manto erboso, alla raccolta e asportazione dell'erba tagliata, alla concimazione secondo un piano annuale da trasmettere all'Amministrazione comunale, nonché alla segnatura del campo con materiali idonei. Compatibilmente con la programmazione dell'attività sportiva, deve essere previsto un adeguato periodo di riposo del terreno di gioco, da concordare tra il Gestore e l'Amministrazione comunale, tenendo conto dello stato del manto erboso e delle esigenze di conservazione dello stesso.

3. Gli interventi di manutenzione del terreno di gioco del campo da calcio con superficie sintetica, di cui alla lettera i) del comma 1, devono essere eseguiti secondo quanto di seguito specificato e comunque nel rispetto delle indicazioni del disciplinare redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti, allegato alla presente convenzione sotto la lettera "B":

a) mantenimento del terreno di gioco privo di qualsiasi contaminazione o

vegetazione;

b) spazzolatura frequente del manto;

c) controllo dello scolo delle acque e ispezione del sistema di drenaggio;

d) segnatura delle linee secondo esigenza;

e) riparazione della recinzione;

f) ogni altro intervento necessario a garantire la manutenzione e la piena funzionalità del campo in erba artificiale, quale, in particolare, il controllo della superficie del terreno di gioco e la messa in opera dei necessari interventi relativi all'intaso prestazionale, secondo quanto previsto dal disciplinare redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti, allegato alla presente convenzione sotto la lettera "B".

4. Il Gestore provvede, ove necessario, agli adempimenti relativi all'omologazione dei campi da gioco, ivi compresi il campo da calcio in erba e il campo da calcio con superficie sintetica, secondo la disciplina sportiva di riferimento. I costi sostenuti dal Gestore per l'omologazione sono rimborsati dal Comune, previa presentazione della relativa documentazione di spesa e nei limiti dell'importo preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

5. Il Gestore informa l'Amministrazione comunale, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso, riguardo all'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria attinenti a riparazioni e tinteggiature ritenute necessarie o opportune. Nel caso in cui si tratti di interventi urgenti, il Gestore comunica la necessità di procedere all'intervento nella medesima giornata in cui è stato rilevato il danno o il guasto. In entrambi i casi, l'esecuzione degli interventi deve avvenire secondo le eventuali indicazioni impartite

dall'Amministrazione comunale.

6. Entro la fine del mese di giugno di ogni anno contrattuale, il Gestore deve presentare al Comune una relazione avente ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria giudicati necessari e quelli eseguiti nel corso dell'anno precedente.

7. Il Gestore è tenuto a segnalare all'Amministrazione comunale eventuali guasti e danni alle strutture, agli impianti, compreso l'impianto irriguo, e alle aree oggetto della presente convenzione.

8. Il Gestore potrà affidare esternamente i servizi di custodia, manutenzione ordinaria e pulizia delle strutture, degli impianti e delle aree oggetto del presente atto, rivolgendosi prioritariamente a cooperative sociali di tipo B, al fine di offrire opportunità lavorative a soggetti svantaggiati.

ART. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Gli oneri per la manutenzione straordinaria degli impianti sono a carico del Comune, in qualità di proprietario. Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria quelli non ricorrenti, necessari per conservare gli immobili e gli impianti nella loro destinazione, stabilità, piena funzionalità e utilizzabilità. Sono altresì ricompresi tra le spese straordinarie l'acquisto delle attrezzature e degli arredi, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e previa valutazione, da parte della Giunta comunale, della loro necessità.

2. L'Amministrazione comunale provvede, in particolare, all'acquisto e alle operazioni di manutenzione straordinaria del manto erboso in materiale sintetico, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f), tramite i necessari interventi di intaso prestazionale, da effettuarsi sia con materiale vegetale sia

con gomma o materiale simile comunque idoneo, al fine di garantire la compattezza e l'uniformità del livello della superficie stessa. Le modalità di effettuazione di tali interventi sono descritte nello specifico disciplinare redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti, allegato alla presente convenzione sotto la lettera "B", nel quale è riportata anche la periodicità consigliata per l'effettuazione degli interventi medesimi. Ai fini dell'eventuale omologazione del campo di gioco, tale periodicità e le modalità richieste per gli interventi stessi sono obbligatorie.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche dal Gestore, previa autorizzazione della relativa spesa da parte dell'Amministrazione comunale, che ne approva o stabilisce modalità, termini e condizioni. In tal caso, il Comune rimborsa al Gestore i costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi, previa presentazione di idonea documentazione di spesa e nei limiti dell'importo preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

4. Nel caso in cui il Gestore rilevi la necessità di procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria, la relativa proposta deve essere presentata all'Amministrazione comunale entro la fine del mese di giugno, al fine di consentirne l'esame e disporre l'eventuale stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

5. Qualora l'intervento di manutenzione straordinaria risulti dovuto a imperizia, negligenza, uso improprio o inadempimento del Gestore nello svolgimento dell'attività di gestione, custodia o manutenzione del Centro Sportivo, il Gestore è tenuto ad effettuarlo a proprie spese, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Fermo restando che il Comune provvede di norma direttamente alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, in via eccezionale il Gestore può chiedere di eseguire direttamente tali interventi, secondo quanto disposto dalle leggi speciali di settore, nonché le opere in economia comprese nel limite di spesa indicato nel Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

ART. 6 – CONTROLLI, RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI E

CAUZIONE

1. L'Amministrazione comunale effettua il controllo e la verifica annuale sulla gestione del Centro Sportivo, al fine di accertare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Gli esiti della verifica sono comunicati alla Giunta comunale. A tal fine, il personale comunale incaricato è autorizzato ad accedere, anche senza preavviso, alle strutture, agli impianti e alle aree oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle esigenze organizzative e di sicurezza delle attività in corso.

2. Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti alla gestione, alla custodia, all'utilizzo e all'esercizio degli impianti sportivi sono a carico del Gestore, il quale solleva il Comune da ogni responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi di qualsiasi genere che possano derivare a persone o cose in conseguenza dell'utilizzo degli impianti, dei locali, delle attrezzature e delle aree oggetto della presente convenzione, nonché per danni diretti o indiretti derivanti da fatto, omissione o colpa del Gestore, degli utenti, dei soggetti utilizzatori o di terzi. Restano ferme le responsabilità proprie del Comune in

qualità di Ente proprietario, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Le violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione imputabili al Gestore comportano l'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati al Comune, fatto salvo l'esercizio di ogni ulteriore azione prevista dalla legge e dalla presente convenzione, ivi compresa, nei casi più gravi, la risoluzione della presente convenzione.

4. Il Gestore è tenuto a stipulare, con oneri a proprio carico, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni derivanti dalla gestione e dall'utilizzo degli impianti, nonché dalle attività svolte dal Gestore, dai propri dipendenti, collaboratori, incaricati, utenti e dai soggetti che comunque partecipano alle attività svolte presso il Centro Sportivo. La polizza deve prevedere un massimale minimo pari ad euro 3.000.000,00 per sinistro.

5. Il Comune, in qualità di proprietario, provvede alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi connessa alla proprietà delle strutture, nonché, per quanto riguarda strutture, impianti e fabbricati, alle coperture assicurative per cristalli, furto, incendio e atti vandalici, secondo le condizioni previste dalle proprie polizze assicurative.

6. A garanzia del corretto utilizzo dei beni mobili e immobili consegnati e a copertura di eventuali danni causati dal Gestore, il Gestore è tenuto a prestare una cauzione di importo pari ad euro 10.000,00, mediante deposito cauzionale infruttifero, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, ovvero di utilizzo totale o parziale del deposito cauzionale a copertura di danni o inadempimenti imputabili al Gestore,

quest'ultimo è obbligato alla ricostituzione dell'importo originario entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Il Gestore garantisce la fruibilità degli impianti sportivi anche a favore di associazioni, gruppi e soggetti terzi secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

2. Il Comune di Aldeno si riserva l'utilizzo gratuito degli impianti per manifestazioni istituzionali, iniziative pubbliche o eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale, previa comunicazione al Gestore.

ART. 8 – UTILIZZO LIBERO DELLO SPAZIO ADIBITO A CAMPO

DA GIOCO

1. Il Gestore prende atto che il Comune di Aldeno intende consentire ai residenti minori di anni 21 del Comune l'accesso libero allo spazio adibito a campo da calcio per utilizzo amatoriale, individuato nelle planimetrie allegate alla presente convenzione sotto la lettera "D".

2. Lo spazio di cui al comma 1 è aperto al pubblico con accesso libero nei mesi di giugno, luglio e agosto, compatibilmente con la programmazione delle attività sportive organizzate dal Gestore.

3. Nel caso in cui il Gestore svolga attività organizzate nello spazio adibito a campo da gioco, l'accesso libero è consentito al pubblico al termine delle relative attività. Il Gestore espone al pubblico, con adeguato preavviso, apposito avviso recante le modalità e gli orari di apertura dello spazio.

4. Nei restanti mesi dell'anno, l'apertura dello spazio può avvenire su

conforme richiesta scritta del Comune, da inoltrarsi al Gestore con un preavviso minimo di 7 sette giorni lavorativi.

5. L'accesso è consentito esclusivamente per la pratica del gioco del calcio in forma amatoriale, libera e non organizzata. Non è ammessa l'organizzazione di eventi, tornei, corsi, allenamenti o altre attività strutturate, salvo preventiva autorizzazione del Comune e previo coordinamento con il Gestore.

6. Durante l'utilizzo libero di cui al presente articolo, il Gestore non è tenuto a fornire servizi di custodia, assistenza o sorveglianza. Restano fermi gli obblighi di manutenzione ordinaria dello spazio e di segnalazione al Comune di eventuali guasti, danni o situazioni di pericolo, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

7. Il Gestore non risponde degli eventuali danni a persone o cose verificatisi durante l'utilizzo libero dello spazio, qualora derivanti dall'attività sportiva svolta dagli utenti, da comportamenti imprudenti degli stessi, da incidenti o da condizioni non controllabili dal Gestore durante tale utilizzo. Restano ferme le responsabilità del Gestore per fatto proprio, omissione, dolo, colpa, mancata manutenzione ordinaria o mancata segnalazione di situazioni di pericolo conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza.

8. L'utilizzo libero disciplinato dal presente articolo non comporta il pagamento di tariffe a carico degli utenti.

ART. 9 – TARIFFE

1. Il Comune stabilisce le tariffe per i diversi utilizzi degli impianti sportivi, diversificate per attività e per genere di utenti, fermi restando gli utilizzi gratuiti garantiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e l'utilizzo libero e gratuito

dello spazio adibito a campo da gioco ai sensi dell'articolo 8.

2. Gli introiti derivanti dalle tariffe sono assegnati al Gestore, con obbligo di rendicontazione ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 10 – GESTIONE DEL PUNTO RISTORO

1. La gestione del bar-ristoro presente all'interno del Centro Sportivo è affidata al Gestore, in ottemperanza alle normative vigenti di riferimento.

2. Entrate e spese concernenti l'attività di gestione del bar ristoro sono rispettivamente a carico del Gestore ed introitate dal medesimo.

ART. 11 – CONTRIBUTO COMUNALE

1. In considerazione della natura non economicamente autosufficiente della gestione degli impianti sportivi, il Comune riconosce al Gestore un contributo economico annuo fino all'importo massimo di Euro 48.000,00, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici previa presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante del Gestore, attestante la riferibilità delle spese alla gestione degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere chiarimenti o documentazione integrativa in sede di controllo.

L'erogazione del contributo finanziario avviene in due soluzioni:

- 80% entro il 28.02 di ciascun anno previsto nella convenzione;

- 20% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui all'articolo 12.

2. Le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas metano, acqua, rifiuti)

per il funzionamento di strutture, impianti ed aree del Centro Sportivo sono assunte dal Gestore.

3. Il limite massimo del contributo previsto dal comma 1 potrà essere rideterminato in presenza di eventi o circostanze imprevedibili ed eccezionali debitamente motivate.

ART. 12 – RENDICONTO

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore presenta al Comune il rendiconto economico-finanziario della gestione relativo all'esercizio precedente, corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte e delle entrate e spese sostenute.

ART. 13 – CANONE CONCESSIONARIO

1. Il Gestore è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo, che verrà fatturato entro il 28.02 di ogni anno, per la concessione in uso del bene pubblico indisponibile costituito dagli impianti sportivi comunali, pari ad Euro _____ oltre IVA.

Art. 14 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il Gestore è soggetto all'applicazione del d.lgs. 81/2008 ("Norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e dichiara di conoscere il documento di valutazione dei rischi, redatto dal Comune, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo suddetto e il documento di valutazione del rischio antincendio redatto ai sensi della normativa vigente. È tenuto pertanto

a verificare attentamente l'applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di svolgimento delle attività e sui luoghi di lavoro nonché a segnalare con la massima sollecitudine all'Ufficio Impianti Sportivi del comune ogni rottura o cattivo funzionamento delle attrezzature.

2. Il Gestore in particolare è tenuto a:

- assicurare la presenza costante di almeno una persona durante l'apertura dell'impianto;

- informare gli addetti preposti all'impianto per poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione dell'emergenza relativi alle singole strutture;

- provvedere ad adeguato ancoraggio al terreno delle attrezzature mobili, in modo da evitare pericolosi ribaltamenti;

- verificare prima dell'apertura dell'impianto agli atleti il regolare funzionamento del DAE.

ART. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE

1. Entrambe le parti contrattuali possono recedere dalla presente convenzione entro il mese di giugno di ciascun anno sportivo, a valere per la stagione sportiva successiva.

2. Il Comune risolve di diritto la presente convenzione nel caso di gravi inadempienze e violazioni della disciplina contrattuale e nel caso di reiterata inosservanza delle medesime norme contrattuali.

3. In particolare, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., la convenzione si risolve nei seguenti casi:

a) destinazione dei beni immobili interessati ad usi diversi da quelli stabiliti

dalla convenzione;

b) gravi inadempienze in materia di sicurezza e di natura igienico-sanitaria;

c) inosservanza della normativa relativa al personale addetto alla gestione del Centro Sportivo;

d) gravi danni causati a impianti, strutture, aree e beni mobili di proprietà comunale, dovuti all'imperizia e/o alla negligenza del Gestore.

4. Rimangono escluse le violazioni ed inadempienze contrattuali dovute a cause straordinarie e in ogni caso non imputabili al comportamento colposo o doloso del Gestore.

5. Il Comune comunica per iscritto al Gestore le contestazioni afferenti le inadempienze contrattuali entro il termine di cinque giorni lavorativi, decorrente dalla data di rilevamento delle violazioni contrattuali. Entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla data di ricevimento della predetta nota di contestazione, il Gestore può produrre le proprie controdeduzioni scritte. La Giunta comunale decide sulle contestazioni e controdeduzioni e adotta i conseguenti provvedimenti.

ART. 16 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale, il Gestore è tenuto a riconsegnare al Comune gli impianti sportivi, i locali, le aree, gli arredi, le attrezzature e ogni altro bene mobile e immobile oggetto della presente convenzione, come risultanti dal verbale di consegna e dall'inventario dei beni mobili allegato alla presente convenzione sotto la lettera "C", in normale stato di conservazione e funzionalità, fatto salvo il deterioramento derivante dall'uso conforme alla destinazione dei beni.

2. La riconsegna avviene previa redazione di apposito verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale sono indicati lo stato dei beni riconsegnati, anche mediante verifica dell'inventario di cui all'Allegato C, le eventuali mancanze, difformità, deterioramenti o danni riscontrati, nonché gli interventi necessari per il ripristino.

3. Sono a carico del Gestore gli interventi di ripristino, riparazione o sostituzione resisi necessari per danni, deterioramenti o mancanze imputabili a dolo, colpa, negligenza, imperizia, uso improprio o mancata manutenzione ordinaria da parte del Gestore, dei propri dipendenti, collaboratori, incaricati, utenti o soggetti terzi ammessi all'utilizzo degli impianti.

4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune può provvedere direttamente agli interventi necessari, rivalendosi sul Gestore per le relative spese, anche mediante escussione totale o parziale della cauzione prestata ai sensi della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, inerenti la stipulazione della presente convenzione, sono a carico della parte privata affidataria.

ART. 18 - MENZIONI FISCALI

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

a) che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, qualora il soggetto affidatario rientri tra le federazioni sportive, gli enti di promozione

sportiva, le associazioni o società sportive dilettantistiche senza fine di lucro

aventi titolo all'esenzione;

b) che la presente convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso, con

applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del

2%, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131;

c) che sono altresì dovuti i diritti di segreteria secondo quanto previsto dalla

Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604.

ART. 19 - CONTROVERSIE, TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E

FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione o cessazione della presente convenzione, le parti si impegnano preliminarmente a esperire un tentativo di composizione bonaria.

2. A tal fine, la parte interessata comunica per iscritto all'altra parte l'oggetto della controversia e le proprie richieste. Le parti si incontrano, anche mediante propri rappresentanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al fine di ricercare una soluzione concordata.

3. Qualora il tentativo di composizione bonaria non abbia esito positivo entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, ciascuna parte può adire l'autorità giudiziaria competente.

4. Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria è competente in via esclusiva il Foro di Trento, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge in materia di giurisdizione amministrativa e contabile.

Le parti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato per averne già presa conoscenza.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, su n. _____ facciate e fin qui della n. _____, è stato da me redatto e letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono.

Comune di Aldeno



Il Gestore

Il Segretario comunale



dott. Franco Sponga

Allegati:

- Allegato A (planimetrie);
- Allegato B (disciplinare LND);
- Allegato C (inventario dei beni mobili, attrezzature e arredi);
- Allegato D (planimetria campo da gioco)